



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma primo, del Regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio 1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di Finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Ritenuto di dover riservare 4 posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Foglio n. 2

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Visto l'art. 4 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante "Disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di Finanza";

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";

Visto il Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";

Foglio n. 3

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'articolo 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato";

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità nella Guardia di Finanza", con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;

Vista la determinazione del Comandante Generale n. 167483 datata 1° giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (testo A);

Visto il Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni";

Considerata l'opportunità di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;

Visto il Decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante "Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza";

Vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Bergamo, l'Università degli Studi di Milano, e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di Finanza, datata 20 dicembre 2001;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2002 datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di "celibato", "nubilato" e "vedovanza", previsti per l'arruolamento nel Corpo;

Visto il Decreto Ministeriale 11 novembre 2002, che fissa - tra l'altro - nel 40% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",

D E C R E T A:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 2003/2004 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 103° corso dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non potrà superare il 40% dei posti messi a concorso, cioè 22 unità. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 103° corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 21.

Quattro dei suddetti 55 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

Lo svolgimento del concorso comprende:

- a. una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
- b. accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- c. una prova scritta di cultura generale;
- d. una prova di efficienza fisica;
- e. accertamento dell'idoneità attitudinale;
- f. tre prove orali;
- g. una prova facoltativa di una lingua straniera;
- h. una prova facoltativa di informatica;
- i. visita medica di controllo.

Il corso di Accademia avrà inizio nella data che sarà stabilita dal Comando Generale della Guardia di Finanza e avrà durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).

Alla fine del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al corso di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possano partecipare al concorso:

- a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
 - 1) alla data del 1° gennaio 2003, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1975 (compreso);

Foglio n. 5

- 2) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare in servizio permanente;
- b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, o se già alle armi, che:
- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2003, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 1° gennaio 1986, estremi inclusi;
 - 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di Finanza;
 - 3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
 - 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - 5) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;
 - 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - 7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 8) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di Finanza;
 - 9) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal Decreto Interministeriale 12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno solare di indizione del concorso.

I requisiti di cui ai punti 3-4-5-6-7, 8 e 9 devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

**Art. 3.
Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a Serie Speciale.

Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma primo e con le modalità dinanzi indicate, al Comando Provinciale competente per il luogo di residenza.

La domanda dovrà redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia, (fac-simile in allegato al presente bando) e disponibile presso tutti i Comandi del Corpo nonché sul sito internet www.gdf.it.

Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenni, dovrà allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio delle prove concorsuali, verranno archiviate.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporterà l'archiviazione dell'istanza.

Foglio n. 7

Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente archiviate.

La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 4. Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)

Il candidato deve indicare nella domanda:

- a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il Comando cui sono in forza);
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) lo stato civile;
- d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
- e) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2002/2003;
- g) il distretto militare o la Capitaneria di Porto di appartenenza;
- h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, di un recapito telefonico;
- m) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
- n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al successivo art. 6, comma secondo;
- o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove facoltative:

Foglio n. 8

- 1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
- 2) prova di informatica.

Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, comma terzo del presente bando, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno sostenere le previste prove d'esame.

I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgerà secondo le modalità stabilite al successivo art. 10.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria della domanda

Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi concorsuali fino all'incorporamento.

Art.6.

Documentazione

Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al successivo art.15, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente provvederà a richiedere i seguenti atti:

- a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle Amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
- b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
- c) dichiarazione del casellario giudiziale;

Foglio n. 9

- d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.

I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 38, comma sesto, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 21 dovranno presentare o far pervenire al Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:

- a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:

- copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;
- foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
- certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

- b) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede di rinunciare per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di Finanza in qualità di allievo;
- c) diploma, in originale o in copia autentica, del titolo di studio in conformità dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000. Il predetto titolo di studio, o dichiarazione sostitutiva, dovrà essere consegnato, a differenza dell'altra documentazione, direttamente al Comando Accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del corso.

I vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, comma terzo, dovranno, inoltre, far pervenire al Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, l'attestato di cui al predetto articolo 1.

I vincitori del concorso dovranno, comunque, presentare, direttamente al Comando Accademia, il titolo originale di studio entro il 31 marzo 2004. In caso di smarrimento del predetto diploma, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, art. 199, comma sesto.

Foglio n. 10

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Università.

Il documento di cui al precedente comma terzo, lettera a), primo alinea, deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere regolarizzati, improrogabilmente, entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati in servizio nella Guardia di Finanza, nelle Forze Armate, nelle altre Forze di Polizia e nella pubblica amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio, nonché l'attestato di cui al precedente articolo 1, se vincitori dei posti riservati.

I Comandi Provinciali, esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Comando Centro di Reclutamento.

Art. 7. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto dirigenziale, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di Finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

- a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale unica di merito, costituita da tre ufficiali della Guardia di Finanza, membri;
- b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;
- c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di Finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione), membri;
- d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di Finanza e da due professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame, membri;
- e) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di Finanza periti selettori, membri;
- f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di Finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito, membri.

Foglio n. 11

La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e informatica è quella indicata al comma primo, lett. d), del presente articolo, integrata rispettivamente da ufficiali della Guardia di Finanza:

- a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
- b) in forza al servizio informatica del Comando Generale.

Gli ufficiali della Guardia di Finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente sottocommissione può avvalersi, altresì, di ufficiali del Corpo qualificati interpreti o in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Le sottocommissioni indicate al comma primo, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Comando Centro di Reclutamento.

Art. 8. Esclusione dal concorso

Con decreto motivato dell'autorità delegata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma primo, lettera a).

Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso:

- gerarchico al Comandante Generale della Guardia di Finanza, , ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma quarto, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Foglio n. 12

Art. 9. Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 10. Data della prova preliminare

I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle, 3 de L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:

Lunedì 07 aprile 2003, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da A a BO;
Lunedì 07 aprile 2003, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da BR a CK;
Martedì 08 aprile 2003, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CL a DE;
Martedì 08 aprile 2003, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DI a FO;
Mercoledì 09 aprile 2003, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da FR a K;
Mercoledì 09 aprile 2003, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da L a MA;
Giovedì 10 aprile 2003, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da ME a OZ;
Giovedì 10 aprile 2003, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da PA a PU;
Venerdì 11 aprile 2003, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da Q a SK;
Venerdì 11 aprile 2003, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da SL a Z.

I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione in cui al precedente comma, dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare venerdì 11 aprile 2003, ore 15,00.

Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Ciascun candidato dovrà presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:

- a) idoneo documento di riconoscimento;
- b) una penna a biro a inchiostro nero.

Nella sede di esame non potranno essere introdotti i vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.

La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella sezione "concorsi".

Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati:

- a) sarà disponibile sul sito internet www.gdf.it una mappa dell'itinerario;
- b) sarà allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione ferroviaria e dal terminal "Colle Maggio".

Foglio n. 13

I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20, comma secondo, del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti.

L'assegnazione e la revisione dei test saranno eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma primo, lettera d).

Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.

Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al successivo articolo 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato, quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 40% e, quindi, le 400 unità. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.

Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita medica preliminare, entro il 4 giugno 2003, debbono considerarsi esclusi dal concorso.

Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 comma primo, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma quarto, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma primo, lett. b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento Guardia di Finanza, in Roma.

L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 12, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma primo, lett. b), al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.

Foglio n. 14

I candidati che conseguono l' idoneità fisica alla visita medica preliminare saranno ammessi alla prova scritta, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare, abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione, verranno ammessi con "riserva" alla prova scritta.

La visita medica di revisione sarà effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare e, comunque, dopo la prova scritta.

Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all' art. 7, comma primo, lett. c), e verte soltanto sulla causa che ha dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.

Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sarà comunicato agli interessati, è definitivo.

Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all' ultimo comma dell' art. 10.

Art. 12. Requisiti psico-fisici

Le sottocommissioni incaricate dell' accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al D.M. 17 maggio 2000, n. 155 e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.

I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per sostenere gli accertamenti dell' idoneità psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l' effettuazione ed il risultato dell' accertamento per i markers dell' epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

La mancata presentazione di detto certificato determinerà l' ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l' esclusione dal concorso, se non verrà presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della convocazione per l' accertamento dell' idoneità psico-fisica.

La positività al suddetto accertamento comporterà l' esclusione dal concorso.

I candidati saranno sottoposti a visita:

- neurologica;
- psichiatrica;
- otorinolaringoiatrica;
- oculistica;
- odontostomatologica;
- ginecologica.

Foglio n. 15

1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere:

- statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
- statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;

- acutezza visiva:
 - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
 - campo visivo e motilità oculare normale;
- visione binoculare;

- senso cromatico normale alle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica, muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati verrà effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:

- Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
- Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.

Saranno inoltre cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.

Non sono ammesse comunque protesi mobili.

2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:

- radiografia del torace;
- dell'urina ed ematochimici;
- elettrocardiografico e visita cardiologica;
- test psico-clinici.

I candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie.

Foglio n. 16

I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al precedente punto 1 saranno subito dichiarati *non idonei* dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non è ammessa visita di revisione.

Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovrà, allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche, risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma secondo, del Decreto Ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto:

- ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
- comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del predetto Decreto Ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003.

Art. 13.

Adempimenti delle sottocommissioni

Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7 lettere b), c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 14.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, comma primo e quelli di cui al comma terzo del medesimo articolo, che abbiano richiesto la visita medica di revisione. In quest'ultimo caso, i candidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

Art. 15.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado, avrà luogo nel giorno, nell'ora e nella sede comunicata agli stessi candidati dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma primo, lettera b).

Art. 16.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Art. 17.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7 lett. d).

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a trenta trentesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.

I candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso.

I candidati ammessi con riserva alla prova scritta, riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso solo se risultati, nel frattempo, idonei alla visita medica di revisione.

Gli aspiranti che, non riceveranno la convocazione per le prove di concorso di cui al successivo art. 18 entro il 5 agosto 2003, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.

Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 18.

Prova di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità attitudinale.

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove facoltative presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di Finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al precedente art. 17, comma quinto, dove usufruiranno di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.

Gli aspiranti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.

Le prove avranno il seguente svolgimento:

- 1° giorno: prove di efficienza fisica;

Foglio n. 18

- 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
- 3° giorno: prova orale e prove facoltative di lingua straniera e di informatica, di cui al successivo art. 19.

La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:

- a. prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa piana m. 100, getto del peso;
- b. prova facoltativa di corsa piana m. 1.000.

L'idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con il superamento delle 4 prove obbligatorie con un punteggio complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il candidato che riporterà un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa), conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:

- da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
- da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
- da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
- da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
- da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
- da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
- da 14,1 a 15 punti 0,40/30.

Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.

All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.

La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e, pertanto, l'esclusione dal concorso.

Foglio n. 19

Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvederà, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 13 settembre 2003.

Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno produrre in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovrà, allo scopo sopra indicato, essere sottoposto al test di gravidanza a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Per le concorrenti che risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non potrà procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovrà esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Tali candidati saranno, pertanto:

- a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
- b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 13 settembre 2003.

I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi all'accertamento dell'idoneità attitudinale, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

L'accertamento dell'idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.

Detto accertamento si articola in:

- test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
- test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
- colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso.

Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma primo, lett. e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.

Art. 19.

Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica.

Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma primo, lettera d) e consisteranno in:

- a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
- b) un esame di geografia (durata massima 15');
- c) un esame di matematica (durata massima 15'),

nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.

Coloro che riporteranno una classificazione in almeno una materia inferiore a 18 trentesimi saranno dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.

Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di ammissione ed abbia riportato l'idoneità nelle prove orali, sarà sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalità indicate in allegato 3 al presente bando.

L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potrà richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo.

Il giudizio sulle citate prove è espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma primo, lett. d), integrata a norma del comma secondo dello stesso articolo.

La sottocommissione assegnerà, per ogni prova facoltativa, un punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riporterà un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguirà, nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:

Foglio n. 21

- a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
- b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
- c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.

Avverso l'esclusione dal concorso di cui al precedente comma settimo del presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso mediante le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 20. Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenterà per sostenere la prova scritta prevista all'art. 15, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Relativamente alle altre fasi concorsuali, i Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma primo, lett. b), c), d) ed e) hanno facoltà, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse.

Art. 21. Graduatoria

La graduatoria unica di merito sarà compilata dalla sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera a).

Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma quarto, ad esclusione della lett. g) ed h).

La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, incrementato degli eventuali punteggi ottenuti nella prova di efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.

A parità di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 38, comma sesto, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale.

Art. 22. Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorità di Governo, sono ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 21, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, semprechè abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma primo, lett. f).

Foglio n. 22

I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'Amministrazione, e nelle more, immediatamente rimessi in libertà.

Avverso tale provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di controllo sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'Amministrazione.

Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero 0354324215, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica di controllo, potrà differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando Provinciale competente per il luogo di residenza.

Qualora i posti riservati di cui al precedente articolo 1, comma terzo, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti idonei, i posti stessi saranno conferiti agli altri candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del punteggio di merito conseguito.

Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di Finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.

L'amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanziari del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.

Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.

Art. 23.

**Riduzioni per viaggi in ferrovia
e concessione della licenza straordinaria per esami**

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in data 6 novembre 2001 dalla Guardia di Finanza con Trenitalia S.P.A. ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre 2001.

Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale unitamente al foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di Finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di quelle previste agli artt. 18 e 19 del presente bando.

Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma quarto, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, potrà essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta.

Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 24.

Trattamento economico degli allievi ufficiali

Durante il corso, agli allievi ufficiali sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, posti a carico degli allievi:

- le spese per la manutenzione del vestiario;
- le spese relative all'istruzione e, cioè, per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
- le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo di cui all'allegato 5.

Art. 25.

**Trattamento economico degli allievi ufficiali
provenienti dai militari del Corpo**

Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 26.

Sito internet ed informazioni utili

Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.

Parimenti saranno pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova scritta nonché la graduatoria unica di merito del concorso.

Art. 27.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per le finalità concorsuali e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 31 gennaio 2003

(Gen. C.A. Alberto ZIGNANI)